LUCCHINI

in Amministrazione Straordinaria

Ventesima Relazione periodica
Ex art. 40 c. 1bis D.Lgs. 270/99

1° Semestre 2026

Piombino, 20 ottobre 2026

Indice

1. Intestazione e dati procedura pag. 3
2. Riferimenti temporali pag. 3
3. Comitato di Sorveglianza pag. 3
4. Elenco professionisti nominati pag. 5
5. Istituti di credito pag. 6
6. Stato Patrimoniale pag. 7
7. Conto Economico pag. 10
8. Attivo/entrate pag. 11
9. Passivo/uscite pag. 11
10. Crediti pag. 12
11. Debiti pag. 12
12. Disponibilità liquide pag. 13
13. Riparti pag. 14
14. Contenzioso pag. 15
15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura pag. 24
16. Costi procedura –preventivo 2026 e consuntivo 1° semestre 2026 pag. 25

1. Intestazione e dati procedura

Tribunale	Livorno
Data Apertura	21.12.2012
Nome Procedura	Lucchini SpA in AS

2. Riferimenti Temporali

Data Sentenza Insolvenza	7.01.2013
Data Apertura Procedura	21.12.2012
Data Nomina Commissario	21.12.2012
Data approvazione Programma	06.11.2013
Data integrazione Collegio Commissariale	31.01.2022

Commissari Straordinari	**Cognome e Nome**	**Data nomina**
	Nardi Piero	21/12/2012; incarico cessato il 26/12/2025
	Balestra Luigi	31/01/2022
	Dell'Acqua Alberto	31/01/2022

In data 26 dicembre 2025 è deceduto il Commissario Dott. Piero Nardi. Ad oggi l'organo commissariale è pertanto composto dal Prof. Balestra e dal Prof. Dell'Acqua.
In conformità alla comunicazione del Mimit del 12.01.2026, i Commissari stanno predisponendo il rendiconto della gestione commissariale, relativo al periodo intercorrente dall'avvio della procedura fino al momento della modifica del collegio commissariale, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 44 e 75 del D.Lgs. 270/1999.

3. Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza è così composto:

Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina	Ruolo
Schilardi Carlo	SCHCRL48P26E506R	26/09/1948	24/05/2024	Presidente
Castrignanò Francesco	CSTFNC67B21D086L	21/02/1967	24/05/2024	Membro esperto
Ferrari Srl Ferrari Luca	FRRLCU62S19E625D	19/11/1962	24/05/2024	Rappresentante creditori

Nel corso del primo semestre 2026 il Comitato si è riunito in data:

- 16 aprile 2026, con all'ordine del giorno:

1) Contenzioso ambientale: aggiornamenti
2) Nulla osta per conferimento incarichi - verifica e deliberazioni
3) Diciannovesima Relazione semestrale ex art. 40 c.1 bis D. Lgs.270-99 – secondo semestre 2025
4) Varie ed eventuali

- 15 maggio 2026, con all'ordine del giorno:

1) Nulla osta per conferimento incarichi - verifica e deliberazioni
2) Varie ed eventuali

In osservanza del Decreto ministeriale del 15 dicembre 2023 - Disciplina concernente il funzionamento dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria (24A00879) (GU n.41 del 19-2-2024), i verbali sono stati inviati al MIMIT e pubblicati sul sito istituzionale della società.

Di seguito si riportano e commentano i dati e le tabelle richiesti dal DM 19 luglio 2016 e ad esso allegati, ai sensi del quale "Il commissario straordinario redige ogni sei mesi una situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto del MISE".
Tali dati sono inoltre caricati sulla piattaforma online del MIMIT.

In questa ventesima relazione si rappresentano i dati relativi al primo semestre 2026 confrontati, ove ritenuto di interesse, con quelli del periodo precedente.

4. Elenco professionisti nominati

Nel prospetto a seguire sono riportati i dati relativi agli incarichi assegnati a professionisti nel corso del primo semestre 2026, oltre a quelli ancora in corso di validità con evidenza dei compensi registrati quali competenze nel periodo di riferimento.

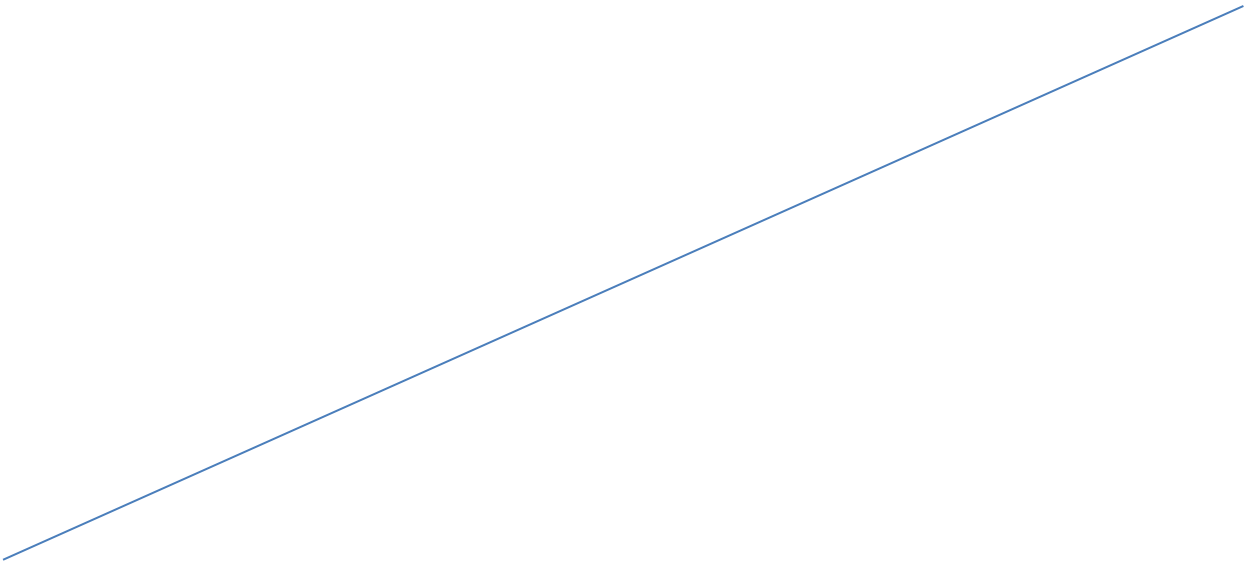
Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso 1°sem 2026(k€)
Puri Bracco Lenzi -Studio legale e tributario	13193161000	Consulenza Legale	11/11/2020	Assistenza nel giudizio di cassazione relativo alla sentenza n. 36/3/2020 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia	
Studio legale Lemme 1927	05408761004	Consulenza Legale	03/02/2021	Assistenza legale ricorso in Cassazione da parte del MISE avverso la sentenza n. 7949 del 20.12.2019, resa inter partes dalla 1^Sezione della Corte d'appello di Roma e notificato in data 20.1.2020	
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Assistenza legale tributaria	29/02/2024	Assistenza nel giudizio di Cassazione instaurato all'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 333/03/2023, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte Ecio 2023 (n. 197/2022)	
Studio Sanitas srl	2904890171	Assistenza tecnica ambientale	07/05/2024	Assistenza nel giudizio davanti al TAR Toscana, in opposizione al decreto di Regione Toscana n. 8817 del 22.04.2024	
Avvocati Amministrativisti Associati Law Firm	13736321004	Assistenza legale giudiziale	18/04/2025	Ricorso innanzi al TAR Lombardia – Brescia per l'annullamento dell'Atto Dirigenziale n. 591/2025 adottato dal Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile della Provincia di Brescia	
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Rinnovo assistenza fiscale	06/05/2025	Rinnovo assistenza fiscale	11
Plusiders Studio Legale e Tributario	15917521005	Rinnovo assistenza gestione contenziosi tributari	06/05/2025	Rinnovo assistenza gestione contenziosi tributari	5
Studio legale BonelliErede	12735620150	Assistenza legale	09/07/2025	Avvio procedimento REGIONE TOSCANA, ai sensi degli artt.7-8 l.n.241/1990, di convalida e contestuale approvazione;riapertura dell'istruttoria	
Prof. Stefano Grassi	06493870486	Assistenza legale	09/07/2025	Avvio procedimento REGIONE TOSCANA, ai sensi degli artt.7-8 l.n.241/1990, di convalida e contestuale approvazione;riapertura dell'istruttoria	23
Prof. Stefano Delle Monache	DLLSFN67A21G224J	Assistenza legale	17/07/2025	Assistenza e patrocinio quale terzo chiamato in causa nel giudizio civile di primo grado pendente davanti al Tribunale di Livorno n. 523/2025 R.G.	
Studio legale BonelliErede	12735620150	Consulenza legale stragiudiziale	20/11/2025	Studio ed approfondimento dei contenuti dell'Accordo di programma per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area del Polo siderurgico di Piombino ai sensi dell'articolo 252-bis del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152. siglato nel luglio 2025	
Prof. Stefano Grassi	06493870486	Consulenza legale stragiudiziale	20/11/2025	Studio ed approfondimento dei contenuti dell'Accordo di programma per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area del Polo siderurgico di Piombino ai sensi dell'articolo 252-bis del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152. siglato nel luglio 2025	2
Marco Allegra	LLGMRC47C05H501C	Rinnovo incarico professionale	20/11/2025	Funzione di legale interno; coordinamento delle attività svolte dagli studi legali esterni e gestione dei rapporti con Enti pubblici e Tribunale fallimentare	16
Avvocati Amministrativisti Associati Law Firm	13736321004	Assistenza legale giudiziale	07/01/2026	Ricorso per motivi aggiunti al ricorso pendente innanzi al TAR Lombardia – Brescia NRG 599/2025 per l'annullamento delle comunicazioni del Comune di Brescia e del Comune di Bovezzo datate 26.11.2025	
BIP LAW & TAX (ex Plusiders)	13878010969	Rinnovo assistenza fiscale	17/04/2026	Rinnovo assistenza fiscale	6
BIP LAW & TAX (ex Plusiders)	13878010969	Rinnovo assistenza gestione contenziosi tributari	17/04/2026	Rinnovo assistenza gestione contenziosi tributari	2
Avvocati Amministrativisti Associati Law Firm	13736321004	Assistenza legale giudiziale	28/04/2026	Giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato da proporre per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR Lombardia – Sezione Staccata di Brescia n. 406/2026 pubblicata il 18 marzo 2026 nel giudizio NRG 599/2025	
Dott. Luca Raffaelli	RFFLCU63R21H612O	Assistenza tecnica ambientale	09/06/2026	Assistenza tecnica nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato da proporre per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR Lombardia – Sezione Staccata di Brescia n. 406/2026 pubblicata il 18 marzo 2026 nel giudizio NRG 599/2025	4
					69

5. Istituti di credito

Nella tabella che segue sono indicati i rapporti in essere con gli istituti di credito.
Come già segnalato nelle precedenti relazioni semestrali, considerata la particolare situazione congiunturale, che ha portato tra l'altro ad un importante rialzo dei tassi di interesse, i Commissari, ottenuto il parere favorevole da parte del Comitato di Sorveglianza, hanno provveduto all'allocazione delle disponibilità liquide al momento non ripartibili, su conti deposito accesi sia presso istituti bancari con rapporti già operativi, sia tramite l'individuazione di nuovi canali che assicurino una migliore remunerazione o una più equilibrata gestione di rischio.
Da rilevare che le giacenze sui conti deposito sono assoggettate a imposta di bollo dello 0,20%.

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio (*)	Costo conto 1° sem 2026 €	data chiusura conto
Banca Intesa c/ord	Filiale Brescia	IT46 D030 6911 2101 0000 0010 806	n/a	372,88	
BP Milano c/ord	Filiale Brescia	IT 24 Z 05034 11200 000000021944	n/a	74,61	
BPM EX B.Popolare (P.Vr.) c/ord	Filiale Castiglione Stiviere	IT44 C 05034 57570 000000000134	n/a		
BPER EX UBI (B.P.Bergamo) c/ord	Filiale Brescia	IT 81 R 05387 11238 0000 42573672	n/a	266,05	
MPS c/ord e c/deposito	Filiale Brescia	IT11 E 01030 11200 000003121521	n/a	14.038,16	
MPS c/ord	Filiale Pio	IT 46 B 01030 70720 000003653650	n/a	124,14	
Unicredit c/ord e c/deposito	Filiale Roma	IT 41 C 02008 05364 000003904899	n/a	146,63	
Deutsche Bank c/ord e c/deposito	Filiale Livorno	IT89 K031 0413 9000 0000 0400 451	n/a	10.276,98	
TOTALI				**25.299,45**	

Nei costi sono anche considerate le commissioni su fideiussioni.



6. Stato Patrimoniale

Di seguito si riportano i dati riferiti alla situazione patrimoniale al 30.06.2026 secondo i modelli standard prima richiamati, comparati con i consuntivi registrati al 31.12.2025.

(migliaia di euro)

ATTIVO	31.12.2025	30.06.2026
Immobilizzazioni immateriali	**0**	**0**
Immobilizzazioni materiali lorde	18	18
(Fondo ammortamento)	-17	-17
Immobilizzazioni materiali nette	**1**	**1**
Partecipazioni	0	0
Crediti verso controllate e collegate (oltre eserc.success.)	83	83
Altri crediti (oltre eserc.success.)	11.399	11.399
Totale immobilizzazioni finanziarie	**11.482**	**11.482**
Totale immobilizzazioni	**11.483**	**11.483**
Rimanenze		
Crediti commerciali (netti)	1.256	1.256
Crediti netti verso controllate e collegate (entro eserc.success.)	723	742
Altri crediti a breve - Crediti tributari e previdenziali	20.279	20.599
Cassa e banche	88.873	89.523
Totale circolante	**111.131**	**112.119**
TOTALE ATTIVO	**122.614**	**123.602**
DEBITI		
Fornitori	1.401	1.396
Debiti verso controllate	95	95
Altri debiti	690	687
Garanzia dello Stato utilizzata		
TOTALE DEBITI	**2.186**	**2.178**

Si provvede di seguito ad integrare l'analisi con prospetti aggiuntivi, al fine di raccordare i dati patrimoniali sopra riportati con le situazioni pubblicate nelle relazioni periodiche precedenti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE SINTETICA

(in milioni di euro)	31.12.2025	30.06.2026
Attivo immobilizzato	11,5	11,5
Capitale operativo	20,1	20,4
Disponibilità di cassa	88,9	89,5
TOTALE ATTIVO	**120,4**	**121,4**
Capitale proprio	619,2	618,2
Fondo rischi	-65,0	-65,0
Passivo immobilizzato	-674,7	-674,7
TOTALE PASSIVO	**-120,4**	**-121,4**

Più nel dettaglio, una breve disamina sulle singole voci:

(in milioni di euro)	31.12.2025	30.06.2026
Immobilizzazioni finanziarie	2,9	2,9
Crediti commerciali verso terzi	0,1	0,1
Crediti tributari e previdenziali	8,5	8,5
Attivo immobilizzato	**11,5**	**11,5**

Ricordiamo che le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da crediti per garanzie e depositi cauzionali; il deposito più rilevante, pari a 2.451 K€, è presso Generali Assicurazioni, che ha rilasciato, per conto Lucchini in AS, garanzie a fronte di forniture di rotaie. Ad ottobre 2022 è scaduta la garanzia e si è provveduto alle opportune interlocuzioni con Generali Assicurazioni affinché il deposito, ancorché libero da ogni impegno, rimanga giacente e remunerato alle stesse condizioni.
Nella voce sono inoltre compresi un deposito cauzionale a favore di RFI di 73 K€ e uno a favore dell'Autorità Portuale di Piombino per 267 K€.

I crediti previdenziali per 8,5 Mln€ sono relativi ai crediti verso l'INPS a fronte dell'anticipo CIGs erogato dalla società agli ex-dipendenti. Già nell'ambito del secondo progetto di riparto è stata avviata con l'Istituto la procedura per la compensazione di detto credito con i debiti ammessi al passivo con privilegio.

CAPITALE OPERATIVO

(in milioni di euro)	31.12.2025	30.06.2026
Rimanenze di magazzino		
Crediti commerciali vs terzi	1,3	1,3
Crediti commerciali vs controllate	0,7	0,7
Crediti tributari e previdenziali	20,2	20,5
Altre attività	0,1	0,1
Debiti vs controllate	-0,1	-0,1
Debiti commerciali e verso terzi	-1,4	-1,4
Debiti tributari e previdenziali	-0,1	-0,1
Altre passività	-0,6	-0,7
Capitale operativo	**20,1**	**20,4**

L'unico scostamento di rilievo nel periodo è riferibile all'aumento nei crediti tributari per effetto dell'IVA a credito derivante dalle prestazioni fruite e delle ritenute fiscali effettuate sugli interessi attivi bancari. Nei crediti tributari e previdenziali sono registrati il credito IVA per 12,5 Mln€, il versamento dei tributi per l'adesione alla definizione delle controversie fiscali per 2,7 Mln€ ed altri crediti verso l'Erario per Mln€ 5,3.

Rammentiamo inoltre che:

- il valore di recupero dei crediti commerciali verso terzi è già al netto dei fondi di rettifica; le principali voci sono relative a crediti verso clienti del settore rotaie;
- i crediti commerciali verso controllate sono principalmente riferibili al credito vantato per l'erogazione del servizio amministrativo.

Per dettagli sulle **disponibilità liquide** si rinvia al successivo paragrafo 12.

CAPITALE PROPRIO

Nessuna variazione di rilievo del capitale, in considerazione del risultato economico del semestre in esame, come riportato nel successivo paragrafo 7.

FONDO RISCHI

Alla data del 30.06.2026 non sono state apportate modifiche alla voce fondo rischi. Sono in corso approfondimenti e verifiche nell'ottica di un aggiornamento – principalmente in relazione alle evoluzioni del contenzioso ambientale e fiscale, nonché la stima dei compensi spettanti all'Organo commissariale al 26.12.2025, in corso di quantificazione ai fine del rendiconto ex artt. 44 e 75, D.lgs. 270/1999 richiesto dal MIMIT – che sarà recepito nella situazione al 31.12.2026.

PASSIVO IMMOBILIZZATO

(in milioni di euro)	31.12.2025	30.06.2026
Debiti vs controllate e correlate	51,3	51,3
Debiti commerciali e verso terzi	141,8	141,8
Debiti tributari e previdenziali	1,4	1,4
Debiti finanziari	473,6	473,6
Trattamento di fine rapporto	6,6	6,6
Passivo immobilizzato	**674,7**	**674,7**

Non si sono registrate variazioni.

7. Conto Economico

Di seguito si riporta il conto economico del primo semestre 2026, confrontato col consuntivo del precedente anno.

(migliaia di euro)

Valore della Produzione	2025	1° sem 2026
RICAVI		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30	15
Ricavi diversi	20	135
Variazione rimanenze	0	
Rilascio fondo rischi		
Totale Ricavi (a)	**50**	**150**
Costi della produzione		
Acquisti di beni e servizi	1.084	216
Costi diversi di produzione	3	28
Sub-totale (b)	**1.087**	**244**
Valore Aggiunto (a-b)	**-1.037**	**-94**
Costo del lavoro		
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	**-1.037**	**-94**
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0	
Svalutazioni crediti commerciali	0	
Margine Operativo Netto (MON o EBIT)	**-1.038**	**-94**
(+) Proventi finanziari	2.727	1.089
(-) Oneri finanziari	0	
Totale proventi e oneri finanziari	**2.727**	**1.089**
Svalutazione di partecipazioni	0	
Proventi (oneri) straordinari	104	
Accantonamento per rischi	0	
Totale svalutazioni e partite straordinarie	**104**	**0**
Utile (Perdita) prima delle imposte	**1.793**	**996**
Imposte dell'esercizio	0	0
Utile (Perdita) Netto	**1.793**	**996**

Nei ricavi, oltre al consueto riaddebito del service amministrativo alle società controllate, sono registrati i rimborsi di spese di giudizio relativi alle azioni legali, di cui l'importo più cospicuo verso Regione Friuli Venezia Giulia come maggiormente dettagliato nel prossimo capitolo 14. Contenzioso.

Nella voce acquisti di beni e servizi sono confluite tutte le spese di competenza del semestre, direttamente imputabili alla fase liquidatoria quali le consulenze legali per 49 K€, i canoni informatici per 14 K€ e 26K€ per sanzioni pecuniarie sostitutive a fronte di condanne a carico di ex dirigenti della procedura; nelle spese amministrative, consuntivate per 94 K€, sono inclusi anche i riaddebiti da parte di JSW Italy del personale distaccato per le attività di amministrazione e segreteria, considerato che la Procedura non ha più personale

dipendente. Per una miglior disanima di tali costi, si rinvia al precedente paragrafo 4 e al successivo paragrafo 16.

Nei proventi finanziari sono registrati gli interessi attivi maturati sui conti corrente e sui conti depositi a termine.

8. Attivo/entrate

(migliaia di euro)	1° sem 2026	In totale	Stima	Realizzo	Da Realizzare
Ramo d'azienda		28.678			
Immobili (partecipazioni)		352			
Mobili		2.440			
Mobili registrati					
Crediti vs terzi/controllate		219.040			4.699
Crediti vs erario		9.953			5.492
Interessi attivi	806	6.060			
Azioni revocatorie		15.477			
Az. Resp. Amministratori		600			
Az. Resp. Sindaci					
Az. Resp. Banche					
Az. Resp. Revisori					
Az. Resp. Danno Terzi					
Transazioni		31.353			
totale	**806**	**313.952**			

Negli interessi attivi è riportato l'accredito degli interessi attivi bancari netti maturati sui conti corrente e sui conti deposito a tempo arrivati a scadenza nel periodo in esame.

9. Passivo/uscite

(migliaia di euro)

spese in prededuzione	1° sem 2026
spese perizie/consulenze tecniche/informatiche	30
spese legali	56
spese pubblicazioni	
spese amministrative	115
compensi/spese commissari	
compensi/spese comitato di sorv	
compensi professionisti	
spese bancarie e commissioni su fidejussioni	25
transazioni e cause passive	26
imposte e tasse di registro	2
altre spese di procedura	37
TOTALE	**291**

I valori aggregati rappresentano gli esborsi effettuati dalla Procedura nel semestre in esame.

Nella voce "transazioni e cause passive" sono stati registrati i costi per sanzioni pecuniarie sostitutive a fronte di condanne a carico di ex dirigenti della procedura, in esito a sentenze passate in giudicato nel 2016 e 2017.

Si rimanda inoltre al prossimo paragrafo 12. Disponibilità liquide, per un quadro completo dei flussi finanziari.

10. Crediti

(migliaia di euro)	30.06.2026
Crediti su vendite e prestazioni	1.997
crediti erariali e previdenziali	20.497
altri crediti	102
totale	**22.596**

I crediti su vendite e prestazioni rappresentano il saldo dei crediti commerciali, già al netto dei fondi per svalutazione e di eventuali debiti in compensazione.
Come già evidenziato, nei crediti erariali, oltre al credito IVA per 12,5 Mln€ e altri crediti tributari per 5,3 Mln€, è stato registrato l'esborso di 2,7 Mln€ effettuato a fronte dell'adesione alla definizione agevolata delle controversie fiscali.

11. Debiti

(migliaia di euro)	30.06.2026
debiti su acquisti e prestazioni	1.491
debiti erariali e previdenziali	67
debiti personale	
altri debiti	620
totale	**2.178**

Rappresentano i saldi debitori al 30.06.2026 per voci di spesa in prededuzione, oltre ad una serie di poste contabili in verifica rispetto all'effettiva obbligazione.

12. Disponibilità liquide

(migliaia di euro)

89.523

Rappresentano le disponibilità depositate presso gli istituti di credito al 30.06.2026. Nella tabella sotto riportata si sintetizza l'evoluzione della liquidità del semestre.

SALDO DISPONIBILITA' AL 31.12.2025 (in €)	**88.872.593,05**
ENTRATE 1° semestre 2026	**941.039,03**
Incassi da clienti	
Rimborsi fiscali	
Revocatorie ed azioni vs amministratori	
Interessi attivi bancari	806.174,98
Incasso contributi in c/impianti	
Recupero costi giudizio	134.864,05
USCITE 1° semestre 2026	**-290.849,61**
Pagamenti riparti già autorizzati	
Pagamenti a fornitori in prededuzione	237.373,94
Pagamento Comitato di Sorveglianza	
Pagamento spese/compensi Commissari	
Tasse e imposte di registro	2.078,50
Commissioni su fidejussioni e spese bancarie	25.355,55
Ristoro spese legali e soccombenze	26.041,62
Transazioni	
SALDO DISPONIBILITA' AL 30.06.2026 (in €)	**89.522.782,47**

13. Riparti	
Numero di riparti effettuati	3
Data ultimo riparto	giu-19

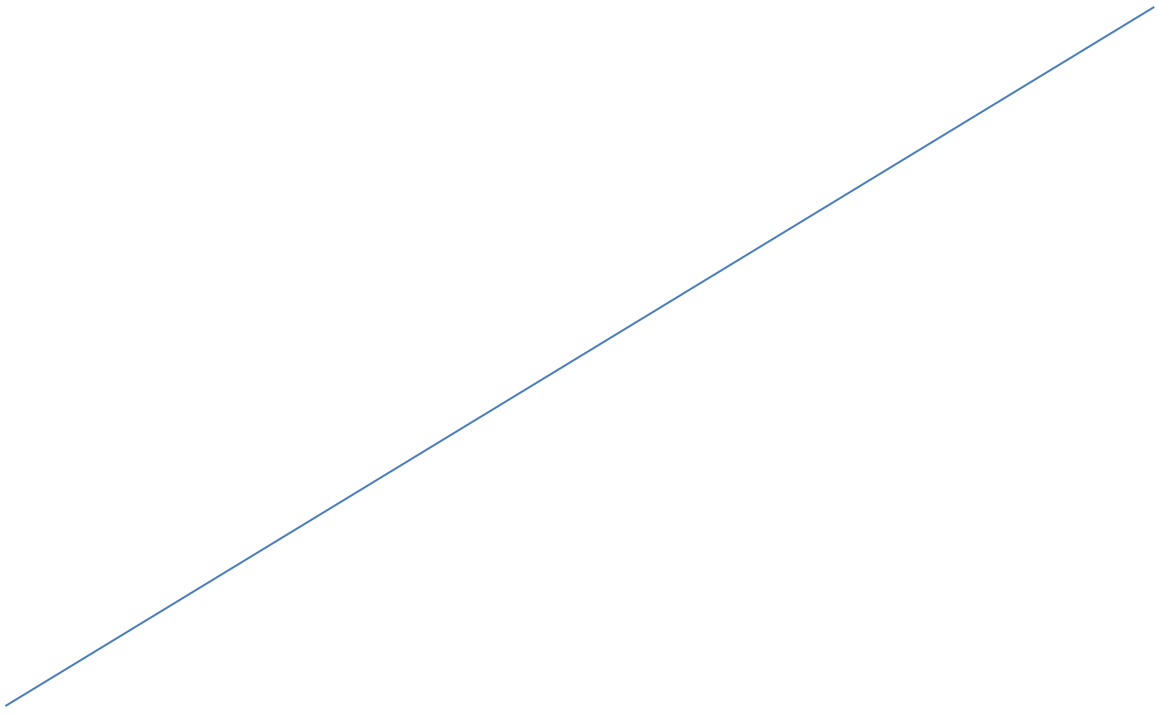
€		Totale riparti (a)	Crediti Ammessi (b) (*)	Credito residuo (b-a)	% soddisfo (a/b)
Prededuzione		4.573.771	5.134.911	561.140	89,1%
Ipotecari					
Pignoratizi					
Privilegiati		28.807.593	36.326.018	7.518.424	79,3%
Chirografari	**	104.387.743	724.185.336	619.797.593	14,4%
Postergati			38.092.726	38.092.726	0,0%
Totale Generale		**137.769.107**	**803.738.990**	**665.969.883**	

(*) gli importi indicati nei crediti ammessi sono solo riferiti a quelli ammessi in via definitiva; da segnalare, in aggiunta:

- ammessi con riserva in prededuzione € 5.580.084,73
- ammessi con riserva al privilegio € 8.405.745,48
- ammessi con riserva al chirografo € 8.041.372,30

(**) l'importo indicato nel totale riparti chirografari è unicamente riferito ai crediti ammessi in via definitiva; con riferimento al terzo progetto di riparto risulta ancora accontonato l'importo di € 1.040.010 per le posizioni ammesse con riserva

Rispetto al totale dei tre riparti dichiarati esecutivi per quasi 138 milioni di euro, al 30.06.2026 il residuo da pagare per crediti privilegiati è di 74 K€ e di 808 K€ per crediti ammessi al chirografo, in quanto tali posizioni sono ancora carenti di adeguata documentazione funzionale al pagamento.



14. Contenzioso
Dettaglio cause in corso

CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO					
Denominazione	**Prossima udienza**	**Grado giudizio/fase**	**Valore €**	**Professionista che assist.**	**Esito**
Lucchini / Arcelor Mittal Avellino e Canossa (R.G. 523/2025)	14.10.2027	Tribunale di Livorno, Sezione civile	1.431.366,00	Prof. Avv. Stefano Delle Monache	La causa è stata rinviata al 14.01.2027, in pendenza di trattative
CONTENZIOSO AMBIENTALE					
LUCCHINI/REGIONE TOSCANA TAR TOSCANA (R.G. 3230/25)	in attesa fissazione udienza	1° grado	Indeterminato	Prof. Avv. Stefano Grassi Avv. Alessandro Salustri	
LUCCHINI/REGIONE TOSCANA TAR TOSCANA (R.G. 1016/24)	in attesa fissazione udienza	1° grado	Indeterminato	Prof. Avv. Stefano Grassi Avv. Alessandro Salustri	
LUCCHINI/PROVINCIA BRESCIA CONSIGLIO DI STATO	in attesa fissazione udienza	2° grado	Indeterminato	Prof. Gennaro Terracciano	In data 28 gennaio 2026 il TAR Lombardia ha in parte rigettati ed in parte dichiarati inammissibili i ricorsi presentati da Lucchini. Presentato appello al Consiglio di Stato
CONTENZIOSO FISCALE					
Denominazione	**Prossima udienza**	**Grado giudizio/fase**	**Valore €**	**Professionista che assist.**	**Esito**
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Atto contestazione n. R1PCO2W00581 Sanzioni CTR Milano - rga n. 5964/12	in attesa fissazione udienza	2° grado	112.949 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati nel precedente grado di giudizio; pende il giudizio di secondo grado in attesa di fissazione udienza; posizione estinta con le istanze di rottamazione del ruolo ex art. 6 D.L. n. 193/2016 prot. n. 2017-equisdr-2015972 e n. 2017-equisdr-2016225
Lucchini spa in AS c. Agenzia Dogane Avviso pagamento n. 14822RU Accise 2008-2013 coke CTP Livorno - rgr n. 251/19	in attesa fissazione udienza	1° grado	1.100.475 €	Prof. Avv. Paolo Puri	adesione alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022)- costo di definizione: 1.015.988
Lucchini spa in AS c. Provincia di Trieste Avvisi di accertamento n. 1450 - n. 3025 Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi Corte di Cassazione - rgr n. 31682/20		Cassazione	5.045.920 €	Prof. Avv. Paolo Puri	Con sentenza sentenza n. 14876/2026 la Corte di Cassazione ha annullato la decisione di secondo grado sfavorevole a Lucchini e ha pertanto respinto definitivamente la pretesa del tributo della Provincia di Trieste
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento nn. 101501550/15, 101501551/15, 101501552/15, 111501254/15, 111501255/15, 111501256/15 Imposta regionale demanio marittimo 2010-2011 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	48.491 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Regione Toscana Atti accertamento n. 121501259/2015 Imposta regionale demanio marittimo 2012 Corte di Cassazione - rgr n. 7018/20	in attesa fissazione udienza	Cassazione	25.117 €	Prof. Avv. Paolo Puri	importi confermati in secondo grado; pende il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione
Lucchini spa in AS c. Agenzia Entrate Diniego rimborso irpeg 2002 Credito d'imposta Cassazione	in attesa fissazione udienza	Cassazione	526.193 €	Prof. Avv. Paolo Puri	diniego annullato in secondo grado; proposto ricorso per Cassazione, presentato controricorso per la Procedura

Con riguardo all'elenco delle cause sopra riportate, si formulano commenti relativi agli eventi giudiziari intervenuti nel corso del primo semestre del 2026, con aggiornamento fino alla data della presente relazione.

Con riferimento al contenzioso giuslavoristico:

Nella precedente relazione semestrale sono indicati due giudizi nei quali Lucchini S.p.A. in amministrazione straordinaria è stata evocata in giudizio in qualità di terzo chiamato, contraddistinti dalle seguenti denominazioni:

a) Lucchini / Arcelor Mittal Avellino e Canossa (R.G. n. 523/2025);

b) Lucchini / Caenaro Daniela (R.G. n. 634/2025).

Il primo giudizio di cui *sub* a) pendente attualmente innanzi al Tribunale di Livorno, Sezione civile è stato promosso in data 27 febbraio 2025 contro la società Arcelor Mittal Avellino e Canossa (di seguito AMAC) da parte dagli eredi di un ex dipendente della società, deceduto il 21 febbraio 2024; nel procedimento è stata richiesta la chiamata in causa dei precedenti datori di lavoro (oltre alla Procedura Lucchini anche delle società Liberty Magona srl e Fintecna spa) nonché di Zurich Insurance Europe AG.

I ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni patiti, "iure proprio", per la perdita del rapporto parentale con il loro congiunto, la cui morte sarebbe conseguenza di una malattia professionale (mesotelioma pleurico maligno) causata dalla prolungata esposizione all'amianto nei diversi periodi lavorativi trascorsi dal deceduto

negli stabilimenti industriali delle aziende citate in giudizio. La misura complessiva del risarcimento richiesto è di circa euro 1.431.366, oltre accessori vari.

Nella sua memoria di costituzione in quel giudizio, la Procedura ha richiesto, in via pregiudiziale, idi dichiarare l'inammissibilità e/ improcedibilità e/o improseguibilità di tutte le domande proposte da AMAC contro di lei, estromettendola dal giudizio, ritenendo dimostrata la totale estraneità della società Lucchini alla gestione del sito nel periodo in cui, secondo la ricostruzione di AMAC, sarebbe da collocare l'esposizione all'amianto. Nel merito, ed in subordine di dichiarare la sola società Fintecna responsabile nei confronti della Procedura, condannandola a manlevare e tenere indenne Lucchini.

All'udienza tenutasi in data 13 novembre 2025 il Giudice, pur tenendo presenti le difese rappresentate dai legali della Procedura in merito ai suddetti profili di estraneità della Lucchini, ha proposto alle parti di valutare una possibile soluzione transattiva globale, comprendente anche un modesto contributo percentuale della Lucchini (e di Fintecna). La seduta è stata quindi aggiornata con rinvio all'udienza del 4 febbraio 2026 e in tale sede, ulteriormente differita al 21 maggio 2026 per la pendenza di trattative e, poi, ancora, alla data del 8 ottobre 2026.

In tale udienza, è stato nuovamente disposto un rinvio su richiesta di Liberty Magona, in attesa del perfezionamento dell'operazione di affitto di ramo d'azienda che la interessa (nel più ampio quadro di un Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione). Solo dopo tale passaggio, l'affittuaria (succedendo a Liberty Magona) esprimerà i termini della propria disponibilità rispetto alla proposta di transazione formulata dal Giudicante. L'udienza è stata quindi ulteriormente rinviata al 14.1.2027 (con salvezza di tutte le istanze sin qui formulate dalle parti).

Il secondo ricorso per chiamata di terzo *sub* b), presentato dall'avvocato difensore della Sig.ra Daniela Caenaro, in qualità di erede del defunto marito deceduto il 29.11.2006, innanzi al Tribunale della Spezia contro Lucchini S.p.a. in AS e Generali Italia S.p.a è stato estinto in quanto, dopo che il Giudice di quel Tribunale, con propria ordinanza in data 8 ottobre 2025, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale presentata dai difensori della Procedura e dichiarato la competenza del Tribunale di Livorno cui ha rimesso la controversia, assegnando termine di giorni 30 per la riassunzione del giudizio, la parte ricorrente non ha provveduto alla riassunzione nel termine assegnato.
Si ricorda in questa sede l'esito di quel giudizio in quanto lo stesso difensore dell'erede Caenaro, in data 8 ottobre 2026, ha presentato istanza ultra tardiva di ammissione al passivo della Procedura Lucchini per l'importo di €1.166.517,20 in privilegio o, in subordine, al chirografo, per le medesime motivazioni e fatti di cui alla precedente vertenza estinta; in ordine alla domanda, i Commissari hanno predisposto richiesta di fissazione d'udienza di verifica al Giudice delegato del Tribunale di Livorno, esprimendo avviso contrario all'ammissione per tardività non giustificata.

Con riferimento ai contenziosi in materia ambientale:

Il contenzioso relativo all'accertamento delle eventuali responsabilità per danni ambientali arrecati dalle società del Gruppo Lucchini nello svolgimento delle proprie attività industriali, come già sottolineato nelle precedenti relazioni, si è sviluppato su due piani giurisdizionali paralleli, quello fallimentare/civile, che dal 2013 pendeva innanzi al Tribunale di Livorno, ormai definito con ordinanza della Corte di cassazione nel 2023 e quello amministrativo, pendente a seguito dei due giudizi promossi dalla Procedura avanti al TAR Toscana per impugnativa dei provvedimenti della Regione impositivi di obblighi di bonifica di aree dello stabilimento industriale, poi definiti in appello innanzi al Consiglio di Stato con sentenza dell'aprile del 2023.

Si ricorda ancora che il Consiglio di Stato, pur avendo annullato i due originari provvedimenti della Regione Toscana impositivi di obblighi di bonifica, ha rimesso alla Regione di provvedere ad accertare le specifiche

percentuali di responsabilità in capo ai due soggetti gestori degli impianti Fintecna e Lucchini prima di disporre nuovi obblighi impositivi.

Solo in data 26.06.2025 la Regione Toscana ha notificato alla Procedura, tra l'altro, l'avvio di un procedimento di riapertura dell'istruttoria unicamente per la definizione, sotto il profilo meramente temporale, del diverso apporto causale alla contaminazione del sito e del correlato riparto delle responsabilità tra Fintecna spa e Lucchini spa in A.S.

Ai sensi delle comunicazioni pervenute, il riparto delle responsabilità per il diverso contributo causale che Fintecna spa e Lucchini spa in A.S. hanno apportato alla contaminazione accertata delle matrici ambientali della falda e dei terreni dell'intera area di produzione siderurgica del SIN di Piombino, sarebbe stato da imputare:

- nella misura del 72,15% a carico di Fintecna spa (società incorporante) per l'attività di cokeria e di imbonimento eseguite delle società pubbliche che dal 1936 al 1992 si sono succedute nel sito, tutte società che per effetto dei consecutivi passaggi societari sono confluite in FINTECNA spa la quale ha incorporato anche IRI;
- nella misura del 27,85% a carico di Lucchini spa in A.S. per l'attività di cokeria esercitata dal 1993 al 2014.

In relazione ai nuovi procedimenti i Commissari hanno presentato un'articolata memoria di controdeduzioni, chiedendo l'archiviazione dei procedimenti avviati.

Nondimeno, la Regione ha considerato concluso il procedimento e, con proprio decreto n° 17747 dell'8 agosto 2025:

a) ha convalidato i suoi decreti del 2016 (n. 1974, n. 4738 e n. 6812) per la parte in cui sono stati ritenuti legittimi dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3575 del 2021, in relazione all'accertamento del danno ambientale sul suolo, sottosuolo e falda; alla riconducibilità delle cause della contaminazione alle attività delle società che si sono succedute nella gestione dello stabilimento siderurgico; alla riconducibilità delle attività di imbonimento delle aree solo alle società confluite in Fintecna; alla riconducibilità della contaminazione della Macro Area Sud all'attività cokeria svolta da tutte le società che si sono succedute (ultima la Lucchini spa);

b) ha dato atto degli esiti dell'istruttoria riaperta, in esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato, ai soli fini di comprovare, sotto il profilo meramente temporale, il diverso apporto causale alla contaminazione del sito ed il correlato riparto delle responsabilità tra i soggetti che l'hanno gestito (con l'attribuzione a carico di Fintecna dell'80% della responsabilità per l'imbonimento e l'attività di cokeria e a Lucchini del 20% per l'attività di cokeria);

c) ha dato atto che il riparto di responsabilità come sopra definito è rilevante sia per l'esercizio delle azioni di rivalsa per le spese sostenute per gli interventi di miso/mipro e di quelli di bonifica realizzati in danno dei responsabili, sia ai fini degli impegni di spesa posti a carico di Fintecna e Lucchini a seguito di successiva adozione di provvedimento ai sensi dell'art. 244, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.

La Procedura ha contestato i provvedimenti della Regione Toscana con ricorso innanzi al TAR Toscana, chiedendone l'annullamento per ben sette profili di illegittimità; il ricorso, notificato il 30 ottobre 2025, è stato iscritto a ruolo il 14 novembre 2025 (con numero r.g.r. 3230/2025) senza deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza (per la quale il termine processuale cautelativo sarebbe scaduto il 14 maggio 2026) anche in considerazione dell'avvenuta conclusione di nuovo accordo di programma tra tutti i soggetti pubblici (pur costituitisi pro forma nel giudizio qui in commento) con il nuovo investitore privato interessato a rilevare l'area produttiva del sito di Piombino.

La fissazione d'udienza è stata poi richiesta nel mese di marzo 2026, avendo anche la Società Fintecna contestato i medesimi provvedimenti della Regione Toscana con proprio ricorso al TAR Toscana che pende in attesa di fissazione d'udienza di merito.
I Commissari hanno valutato opportuno costituirsi anche in quel giudizio a tutela delle proprie divergenti esigenze di tutela, con memoria di costituzione *pro forma* della Procedura Lucchini del 14 settembre 2026.
Nel giudizio sono costituiti, *pro forma*, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Porto di Livorno-Piombino-Portoferraio, l'Agenzia del Demanio, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno.
Poiché Fintecna non ha notificato l'impugnativa alle società JSW Steel Italy Piombino S.p.A. e Piombino Logistics S.p.A. – A JSW Enterprise, pur essendo questa impugnativa speculare a quella proposta da Lucchini S.p.A. in A.S. nella quale le Società sono costituite, tali Società, in qualità di gestori e proprietarie delle aree e dei complessi aziendali, hanno chiesto l'accesso agli atti del procedimento innanzi al TAR Toscana e stanno valutando l'eventuale proposizione di un loro intervento "ad opponendum" nel medesimo giudizio, il che ne allungherebbe ulteriormente l'iter.".

Risulta, poi, tuttora pendente il ricorso promosso innanzi al TAR Toscana (R.G. n. 1016/2024), con il quale Lucchini S.p.A. in amministrazione straordinaria ha impugnato i provvedimenti di diffida adottati dalla Regione Toscana all'esito del procedimento avviato nel gennaio 2024 nei confronti dei proprietari e/o gestori delle aree su cui insistono i cumuli di rifiuti nel sito di Piombino, avente ad oggetto l'applicazione di misure di prevenzione (MiPre) sui depositi di materiali derivanti da pregresse attività industriali.
Per la Procedura la problematica concerneva la vasta area demaniale inclusa nel sedime dello stabilimento, di circa 37 ettari, originariamente in concessione alla Lucchini, in relazione alla quale l'Agenzia del Demanio ha sostenuto, in sintesi, che*" la società Lucchini spa in A.S., in assenza di una formale rinuncia all'utilizzo di quell'area e di una sua conseguente riconsegna alla proprietà, resta l'attuale detentrice e deve essere individuata quale destinataria delle responsabilità connesse al procedimento in essere".*

Nonostante le argomentazioni contrarie addotte dai Commissari, la Regione Toscana, con decreto del 22 aprile 2024, n°8817, ha dichiarato concluso il procedimento amministrativo pendente, conseguentemente diffidando anche la Lucchini in A.S. ad ottemperare all'ordine di applicazione di misure di prevenzione sui cumuli che insistono sull'area detta 37 ettari. Misure che appaiono, di tutta evidenza, enormemente costose e di problematica attuazione per la vastità dell'area considerata., interclusa nel sedime dello stabilimento ceduto a terzi.

La Procedura ha impugnato il decreto in questione innanzi al TAR Toscana chiedendone l'annullamento del decreto nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali, compresa, in particolare la nota dell'Agenzia del Demanio sopra menzionata. Con i quattro motivi di censura del ricorso la Procedura ha contestato l'affermata sussistenza, in capo all'amministrazione straordinaria, sia del requisito soggettivo di responsabile della detenzione delle aree, sia del secondo requisito, di carattere oggettivo, costituito dal pericolo concreto ed attuale che tali cumuli siano fonti di contaminazione potenzialmente in grado di aggravare l'inquinamento già esistente nelle matrici ambientali del SIN di Piombino.

Il ricorso, notificato in data 24 giugno 2024 e iscritto a ruolo il 9 luglio 2024 (R.G. n. 1016/2024), è attualmente pendente, in attesa di fissazione dell'udienza.

Da ultimo, sul fronte ambientale, è pendente un contenzioso originato da un procedimento avviato dall'Ufficio Controllo e Tutela del Suolo della Provincia di Brescia, in data 29 giugno 2023 e motivato con la circostanza che, a seguito di risalenti attività istruttorie, si fossero accertati inquinamenti nei terreni e nella

falda di un'area insistente nei Comuni di Brescia e Bovezzo, sulla quale aveva operato fino al 1983 la ditta Stefana Antonio Spa. La notifica del procedimento è stata indirizzata alla Procedura in qualità di «soggetto responsabile del supero delle CSC nella matrice terreno e acque sotterrane accertato in corrispondenza delle aree di proprietà della società S.L.M. Siderurgica Lavorazioni Metalli S.p.A» in quanto, dalla visura camerale, risultava esservi stata una fusione per incorporazione, nel marzo del 1986, della società Stefana Antonio S.p.A. nella Lucchini Siderurgica S.p.A. società, incorporata con fusione nella Lucchini S.p.A. nel dicembre del 1998 e, per l'effetto, ricadente ora nell'ambito dell'amministrazione straordinaria Lucchini.

La Procedura, in sede stragiudiziale, con nota del 27 luglio 2023, ha tempestivamente formulato una memoria di osservazioni, con le quali, in sintesi, ha sostenuto che:

- non si possa considerare la procedura concorsuale responsabile per eventuali danni asseritamente causati dalla precedente amministrazione *in bonis*;
- l'individuazione della Lucchini come destinataria del procedimento sarebbe comunque illegittima in quanto l'Ufficio la ritiene astrattamente unica responsabile della contaminazione a seguito delle operazioni di fusione per incorporazione sopra ricordate. Mentre, per giurisprudenza costante, in caso di danno ambientale, è sempre stata ritenuta innegabile "*la responsabilità del soggetto proprietario del terreno inquinato, atteso che quest'ultimo sopporta su detto terreno un onere reale";*
- l'ulteriore circostanza che, sebbene la proprietà delle aree contaminate sia mutata da tempo, l'attuale proprietario S.L.M. spa non abbia mai adempiuto agli obblighi a lui ascritti dal codice dell'ambiente. Mentre l'unico destinatario del procedimento di diffida per gli accertati superi di inquinanti avrebbe dovuto essere il proprietario dell'area contaminata, sul quale ricade "*obbligo di attuare i necessari interventi di bonifica dei siti, salva successiva rivalsa nei confronti del responsabile, ove individuato"*;
- nonché, infine, il patente ritardo (oltre 10 anni dall'inizio delle Indagini ambientali), con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'emissione di una diffida con ordinanza *ex* art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006. Ritardo che: (i) non solo ha reso più difficoltosa l'individuazione dell'effettivo responsabile della contaminazione – essendo ormai la società asseritamente responsabile da molto tempo estinta; (ii) ma ha altresì generato in capo ai privati coinvolti un concreto legittimo affidamento sulla stabilità della situazione di fatto.

Sulla scorta delle evocate osservazioni, la Procedura ha pertanto domandato alla Provincia di Brescia di non emettere a carico della Procedura la diffida prevista ai sensi dell'art.*244, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006*.
Con provvedimento del 17 febbraio 2025 la Provincia di Brescia viceversa, con ordinanza n. 591/2025, ha diffidato "*la società Lucchini S.p.A. in A.S……per effetto di fusione per incorporazione nel marzo 1986 della Stefana Antonio S.p.A."*, a presentare, entro termini brevissimi dalla notifica dell'Ordinanza (rispettivamente sette e trenta giorni):
- «*specifica documentazione tecnica recante descrizione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza di emergenza già adottate o da adottarsi presso l'area in argomento, così come stabilito dal citato art. 242, comma 3, del d.lgs. 152/2006*»;
- «*un aggiornamento del Piano di Caratterizzazione già approvato dagli Enti, redatto da tecnico abilitato in conformità a quanto disposto dall'allegato 2 Titolo V parte quarta al d.lgs. 152/06, nonché dalla d.gr. della Lombardia n. VIII/2838 del 27.06.2006*»;
nonché «*a provvedere comunque ai sensi del Titolo V della parte Quarta del d.lgs. 152/06*».

Alla luce di quanto sopra il Collegio commissariale ha ritenuto doveroso proporre tempestivamente ricorso al TAR Brescia avverso l'ordinanza n. 591/2025 per evitare le possibili conseguenze di una sua cristallizzazione. Il difensore incaricato ha depositato ricorso al TAR Brescia in data 28 aprile 2025, (registrato al numero 599/2025), con il quale sono state reiterate ed ampliate le ragioni già proposte dai Commissari nella loro nota di osservazioni, articolandole in quattro motivi di censura per illegittimità del provvedimento di diffida. Nella

comparsa di costituzione il professionista ha insistito, in particolare, sull'anomalia dell'intera attività istruttoria condotta dall'Ufficio della Provincia a partire dal febbraio 2011 e sulla totale assenza di contraddittorio rispetto al soggetto poi tardivamente individuato come presunto responsabile dell'inquinamento; nonché sulla mancata considerazione (dovuta ad una lacunosa ricostruzione dei passaggi societari effettuata tramite le visure camerali da parte degli Enti pubblici procedenti), del fatto che l'amministrazione straordinaria Lucchini non ha mai avuto la proprietà delle aree contaminate.

In data 19.01.2026 sono stati presentati anche due motivi aggiunti in relazione alle memorie pervenute da parte della Provincia di Brescia, nonché dei Comuni di Brescia e di Bovezzo, enti costituiti in giudizio, e delle note prodotte dagli stessi Comuni in data 26.11.2025 aventi ad oggetto l'avvio del procedimento finalizzato all'attivazione dei poteri sostitutivi per l'esecuzione d'ufficio degli interventi previsti dall'art. 242 e ss. del D.lgs. 152/2006.
L'udienza pubblica di discussione del ricorso, integrato per motivi aggiunti, si è tenuta in data 28 gennaio 2026 ed il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione staccata di Brescia) definitivamente pronunciando sui ricorsi in camera di consiglio in pari data, li ha in parte rigettati ed in parte dichiarati inammissibili con propria sentenza pubblicata in data del 18 marzo 2026.

I Commissari, nei termini di legge, hanno proposto appello avverso la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, ritenendo sussistenti validi presupposti giuridici per l'impugnativa.

Per quanto riguarda il contenzioso fiscale:

Rispetto a quanto indicato nella precedente relazione già depositata, si riassume di seguito, per le principali tipologie di contenzioso, lo stato delle controversie alla data della presente relazione dando atto:

i) delle posizioni attualmente pendenti in quanto prive dei requisiti per poter beneficiare della procedura di definizione delle liti di cui alla L. n. 197/2022 o per le quali pur a fronte dell'istanza di adesione alla definizione presentata non risulta ancora concluso l'iter volto a farne dichiarare l'estinzione del giudizio;

ii) delle posizioni che hanno potuto beneficiare della disciplina sulla definizione delle liti pendenti e per le quali è intervenuta l'estinzione del giudizio.

Il tutto come meglio riportato e specificato nei paragrafi a seguire.

1. Contenzioso concernente l'atto di contestazione delle sanzioni n. R1PCO2W00581.

Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Agenzia delle Entrate. Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Milano R.G.A. n. 5964/12. Sanzioni relative ad IRES anno 2004. Valore della causa: euro 112.949. La posizione debitoria risulta estinta a seguito della rottamazione e si attende che il giudice proceda a dichiarare la cessata materia del contendere cancellando la causa dal ruolo.

2. Contenziosi in materia di IVA su accise.

Come descritto nella precedente relazione i contenziosi in oggetto si riferiscono agli avvisi di accertamento n. TMB067L01148/2013, n. TMB064I00244/2014, n. TMB064I00246/2014, n. TMB064I00249/2014, n. TZB060100067/2014, n. TMB063N01252, n. TMB063N00450, n. TZB060100087, n. TZB060100031 e TZB060100030. Il valore complessivo delle controversie è pari ad euro 2.063.961.

Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui alla L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

I Giudici tributari innanzi ai quali pendevano le varie controversie ne hanno dichiarato l'estinzione con appositi provvedimenti.

3. Contenziosi in materia di accise.

Rispetto a quanto già riportato nella precedente relazione si segnala quanto segue:

- come evidenziato nelle precedenti relazioni, l'Agenzia delle Dogane di Trieste ha notificato alla Lucchini S.p.A. in A.S. l'avviso di pagamento n. 3/2016 e il verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037 eccependo il presunto omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di gas di altoforno e di gas coke in relazione allo stabilimento di Trieste.

Per quanto concerne il giudizio relativo all'**avviso di pagamento n. 3/2016** (R.G.A. n. 303/17 e n. 300/17) con sentenza n. 53/2/21 depositata in data 12 aprile 2021 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste ha annullato il suddetto avviso. Avverso la predetta sentenza, in data 3 luglio 2021, ha interposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle dogane e la Procedura ha resistito con controricorso notificato il 13 settembre 2021.

Dopo il primo grado, il giudizio avente ad oggetto le sanzioni collegate all'avviso di pagamento in materia di accise di cui sopra (**verbale di irrogazione delle sanzioni contesto n. 2014/037** - R.G.A. n. 27/19) è proseguito dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trieste.

Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito, per entrambi i predetti giudizi (avverso l'avviso di pagamento n. 3/2016 e il verbale di irrogazione delle sanzioni n. 2014/037), alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).

La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio inerente all'avviso di pagamento n. 3/2016 con decreto n. 703/2025, pubblicato in data 31.03.2025. Dal canto suo, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Trieste ha dichiarato estinto il giudizio inerente al verbale di irrogazione delle sanzioni n. 2014/037, con ordinanza n. 397/2025 del 19 novembre 2025.

- in data 04/04/2019 l'Agenzia delle Dogane di Livorno ha notificato l'**avviso di pagamento n. 14822RU** con il quale ha contestato l'omesso versamento dell'accisa applicabile alle cessioni di coke in relazione allo stabilimento di Piombino per euro 1.100.475. Avverso l'indicato provvedimento è stato proposto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno e con la sentenza n. 359/1/22 depositata il 07/12/2022 i Giudici di primo grado hanno confermato l'atto impugnato.

Nelle more del giudizio avverso l'avviso di pagamento n. 14822RU, l'Ufficio ha iscritto a ruolo la pretesa impositiva e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con la notifica della **cartella di pagamento n. 06120190013597561000** ha avviato la riscossione di euro 1.134.558. Avverso l'indicato provvedimento la Procedura ha proposto un distinto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Livorno.

Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) con riguardo al contenzioso avverso l'avviso di pagamento n. 14822RU. Il Giudice tributario ha dichiarato l'estinzione del solo giudizio inerente alla cartella di pagamento n. 06120190013597561000. Ad ogni modo, poiché l'Ente impositore non ha sollevato – entro il 30 settembre 2024 – alcuna obiezione in merito alla correttezza delle procedure di definizione agevolata in questione, i relativi effetti possono ormai considerarsi definiti e consolidati a favore della società.

4. Contenziosi in materia di credito d'imposta sul valore aggiunto.

Come già rilevato nella precedente relazione i contenziosi in oggetto riguardano l'impugnazione degli avvisi di accertamento n. TMBCR4I00003/2014 n. TMBCR4I00002/2014 e n. TZBCR0100001/2014. La pretesa vantata con tali provvedimenti – comprensiva di imposte, interessi e sanzioni – ammontava a euro 1.830.714.

Anche per tali contenziosi la Lucchini S.p.A. in A.S. ha aderito alla definizione agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).

Tutti i giudizi inerenti ai predetti avvisi di accertamento sono stati dichiarati estinti.

5. Contenziosi concernenti gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui alla determinazione n. 1450 ed alla determinazione n. 3025 emessi dalla Provincia di Trieste, per tributo discarica rifiuti solidi, relativi all'esistenza di una "discarica abusiva" costituita da due cumuli di rifiuti. (Lucchini S.p.A. in A.S. c/ Provincia di Trieste).

Con sentenza n. 14876/2026, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Lucchini avverso la sentenza n. 36/2020 della (allora) Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia, risolvendo definitivamente a favore di Lucchini la controversia inerente al tributo ambientale preteso dalla Provincia di Trieste in forza dell'art. 3, L. n. 549/1995.

Detta controversia originava dall'impugnazione di due provvedimenti, con cui la Provincia di Trieste richiedeva a Lucchini la somma complessiva di euro 6.286.720,00 – a titolo di tributo per il conferimento in discarica di rifiuti, e correlate sanzioni – in relazione a due cumuli di rifiuti considerati "discariche abusive", ubicati nel sito industriale di Trieste.

Dopo il primo grado sfavorevole per Lucchini e una decisione di secondo grado parzialmente favorevole alla Società – la quale accoglieva nel merito la pretesa tributaria ma rideterminava gli importi dovuti sulla scorta di una diversa quantificazione dei volumi di rifiuti presenti nei cumuli, riducendo quindi la pretesa dall'iniziale richiesta di euro 6.286.720 ad euro 5.045.920 – la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado accogliendo il primo motivo di ricorso (e ritenendo assorbiti i residui).

Nello specifico, i Giudici di legittimità hanno condiviso la tesi per cui il termine triennale per l'esercizio del potere di accertamento (art. 10, L. R. Friuli-Venezia Giulia n. 5/1997) decorre dalla scoperta del deposito incontrollato di rifiuti – risalente nel caso di specie nell'agosto del 2009 – e hanno perciò dichiarato illegittimi i provvedimenti di accertamento e di contestazione delle sanzioni notificati alla Lucchini il 7 giugno e il 20 novembre 2013.

Le parti resistenti sono state condannate al rimborso delle spese di tutti i giudizi intercorsi, per la complessiva somma di € 114.212 che è stata versata alla Procedura in data 25.06.2026.

6. Contenziosi in materia di imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo.

I contenziosi in oggetto si riferiscono all'impugnazione degli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni n. 081301556/2013, n. 081301557/2013, n. 081301558/2013, n. 09141313/2014, n. 091401314/2014, n. 091401315/2014, n. 101501550/2015, n. 101501551/2015, n. 101501552/2015, n. 111501254/2015, n. 111501255/2015, n. 111501256/2015 e n. 121501259/2015, con cui la Regione Toscana

pretendeva nei riguardi di Lucchini il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo per gli anni dal 2008 al 2012.

Con le ordinanze n. 16273/21 e 16275/21, la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da Lucchini riducendo gli importi inizialmente richiesti in relazione ai provvedimenti n. 081301556/2013, n. 081301557/2013, n. 081301558/2013, n. 09141313/2014, n. 091401314/2014, n. 091401315/2014 (annualità 2008 e 2009). L'importo annullato è pari a euro 13.924.

Attualmente pendono in Cassazione i giudizi riferiti ai restanti **provvedimenti nn. 101501550/2015, n. 101501551/2015, n. 101501552/2015, n. 111501254/2015, n. 111501255/2015, n. 111501256/2015 e n. 121501259/2015** (annualità 2010-2012). Il valore complessivo delle controversie riferite alle citate annualità residue è pari ad euro 73.608.

Per completezza, si segnala che in data 27 luglio 2022 è stata notificata alla Procedura la cartella di pagamento 06120220002187723000 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto della Regione Toscana ha portato in riscossione l'imposta regionale sul demanio marittimo relativa alle annualità 2008 e 2009 nonché, per conto della Prefettura di Livorno, un importo minimo a titolo di sanzioni amministrative. A seguito dell'impugnazione l'Ente impositore ha annullato in autotutela l'iscrizione a ruolo.

Il contenzioso in questione non ha potuto beneficiare della definizione agevolata delle liti fiscali di cui alla Legge di Bilancio 2023. Allo stato non è possibile stimare i tempi necessari per la discussione della causa e il deposito della sentenza. Tali tempi devono ritenersi incomprimibili non potendo in tale sede sollecitare ad istanza di parte una definizione in tempi più rapidi.

7. Contenzioso concernente il silenzio rifiuto opposto all'istanza di rimborso presentata per il recupero dell'IRPEG relativa all'anno 2002.

La controversia in rubrica attiene ad una richiesta di rimborso dell'Irpeg presentata da Lucchini S.p.A. in A.S., in qualità di successore di Vertek S.r.l.

Con la sentenza n. 936/7/21, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino ha respinto il ricorso proposto dalla Società facendo valere alcuni ruoli esattivi iscritti a suo carico che a dire dei Giudici sospenderebbero il rimborso dell'imposta richiesta.

A seguito dell'impugnazione da parte della Società, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, con la sentenza n. 333/2023, ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo le richieste della Società.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza; Lucchini S.p.A. in A.S. ha resistito con apposito controricorso.

Il contenzioso in questione non ha potuto beneficiare della definizione agevolata delle liti fiscali di cui alla Legge di Bilancio 2023 (trattandosi di lite relativa a un rimborso fiscale). Allo stato non è possibile stimare i tempi necessari per la discussione della causa e il deposito della sentenza. Tali tempi devono ritenersi incomprimibili non potendo in tale sede sollecitare ad istanza di parte una definizione in tempi più rapidi.

15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

Atto	Data Prevista
Realizzo del capitale operativo netto	nd
Chiusura contenzioso: amministrativo	nd
giuslavoristico	nd
fiscale	2027
Chiusura cause penali	nd
Azioni revocatorie	
Azioni risarcitorie	
Ripartizioni attivo liquido:	
- quarto riparto prededuzione/privilegiati	nd
- secondo riparto parziale chirografi	nd
- altri riparti	nd
Chiusura della procedura	31.12.2028

16. Costi procedura – Preventivo 2026 e Consuntivo 1° semestre 2026

Come da comunicazione ministeriale del 13.11.2020, si è provveduto ad inserire in relazione il riepilogo dei costi della procedura, riclassificati come proposti su piattaforma del MIMIT.

TUTTI I VALORI SI INTENDONO IN EURO

DETTAGLI	VOCE MIMIT	PREVENTIVO 2026	CONSUNTIVO 1° sem 2026
	Commissario	**1.700.000**	
	Comitato di Sorveglianza	**14.352**	
RIMBORSI SPESE COMITATO DI SORVEGLIANZA			
RIMB. SPESE VIAGGI E TRASF. DIPEND./DISTACCATI		500	
RIMB. SPESE VIAGGI TRASF. COMMISSARIO		5.000	
	Viaggi e trasferte	**5.500**	**0**
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		100	8
CANCELLERIA STAMP. ED ALTRI COSTI D'UFF.		50	44
SPESE VARIE			14
	Cancelleria e varie	**150**	**66**
SERVICE JSW	**Locazion uffici**	**60.000**	**30.000**
	Condominiali e pulizie		
	Utenze (telefono, elettricità, gas, etc.)	**400**	**186**
	Manutenzione ordinaria		
SPESE BANCARIE		40.000	25.140
COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE		16.000	160
ALTRI INTERESSI PASSIVI			
SPESE POSTALI E ACQ. FRANCOBOLLI		50	9
CORRIERI, BOLLI, MARCHE E VALORI BOLLATI		100	2
	Bancarie, postali e corrireri	**56.150**	**25.310**
	Pubblicità, inserzioni		
	Automezzi (assicurazione,gestio…	**0**	
	Dirigenti		
	Dipendenti		
	Coadiutori		
	Perizie art. 63 l. 270/99 e consulenze tec	**150.000**	**3.744**
CONSULENZE AMMINISTRATIVE		30.000	
PERSONALE DISTACCATO		155.000	77.565
CONSULENZE INFORMATICHE		30.000	13.762
	Consulenze contabili amministrative	**215.000**	**91.328**
	Consulenze tributarie e fiscali	**38.000**	**16.770**
	Consulenze di lavoro		
SPESE LEGALI	**Consulenze legali**	**250.000**	**48.542**
	Assistenza legale in giudizio		
SERVIZIO ACQUEDOTTO CONDOVE			
TRASPORTI C/CLIENTI NAZIONALI VIA FERROVIA/GOMMA			
MULTE E CONTRAVVENZIONI			1.440
IMU - I.C.I.(IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI)			
TASSA CONCESS. GOVERNAT. E SPESE CCIIA		1.000	703
TASSA DI REGISTRO		1.000	
IMPOSTE RETTIFICATE IRES/IRAP/770			
COSTI PER FRANCHIGIA ASSIC			
SPESE PER RIPRIS. AMBIENTALI (*)			
	Altro	**2.000**	**2.144**
	Spese notarili		
	Spese giudiziali		
TRANSAZIONI E RISARCIMENTI DIVERSI	**Spese in soccombenza**	**15.000**	**26.042**
	Totali	**2.506.552**	**244.130**

*****

Piombino, 20 ottobre 2026

l Commissari Straordinari

Prof. Luigi Balestra

Prof. Alberto Dell'Acqua